

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 19.

Provvidenze in favore delle farmacie rurali Pag. 3

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 marzo 1996, n. 7.

Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dall'amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini. Pag. 4

LEGGE 25 marzo 1996, n. 8.

Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini» Pag. 5

LEGGE 25 marzo 1996, n. 9.

Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni. Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998. Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 18.

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti Pag. 8

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 10.

Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19 Pag. 10

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1995 n. 32 recante norme a favore dei lavoratori lucani all'estero. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 20.

Soppressione dell'ente regionale per la gestione delle acque Lucane - Ergal - abrogazione L.R. 23 dicembre 1986, n. 29. Pag. 12

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione per l'anno 1994 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 7.

Assestamento del bilancio per l'anno 1995 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1996, n. 8.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998 Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6.

Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune Pag. 13

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1996, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1996 Pag. 14

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 1996, n. 1.

Modifica al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3. «Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso il lago di Garda) previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50» Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 19.

Provvidenze in favore delle farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° aprile 1996)

IL CONSIGLIO DI REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976 n. 17 e successive modifiche, per i titolari, i direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è così modificata:

L. 7.000.000 annue per popolazione fino a 600 abitanti;

L. 5.000.000 annue per popolazione da 601 a 1.000 abitanti;

L. 3.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

L. 1.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

L'indennità prevista dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1968, n. 221 a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti è da intendersi revocata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al Comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita dal 1° comma.

L'onere dell'indennità di residenza è ridotto della quota dovuta dal comune secondo il disposto di cui al 1° comma art. 6 legge n. 221/1968.

La misura dell'indennità di cui al presente articolo è aggiornata di anno in anno sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo delle famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, spetta un contributo aggiuntivo annuale fissato sulla base del ricavo di esercizio della farmacia risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali nella seguente misura:

L. 10.000.000 per un ricavo di esercizio della farmacia fino a L. 200.000.000; l'importo di cui sopra è diminuito di L. 50.000 per ogni milione eccedente L. 200.000.000 e fino ad un ricavo massimo di L. 400.000.000.

In caso di verifica da parte degli Uffici Finanziari Statali di un ricavo di esercizio diverso da quello dichiarato, il beneficiario del contributo è tenuto entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, a darne comunicazione alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Entro 30 giorni dalla definizione dall'accertamento, in caso di ricavo superiore al dichiarato, il beneficiario è tenuto ad effettuare il rimborso della somma indebitamente percepita più gli interessi legali con contestuale comunicazione alla Unità Sanitaria Locale dell'avvenuto rimborso.

Nella ipotesi di non ottemperanza a quanto stabilito dai commi precedenti, il farmacista è sanzionato con la perdita del contributo e dell'indennità di residenza e con il versamento dei relativi interessi legali sia per l'anno cui si riferisce l'accertamento che per l'anno in cui l'Ente erogatore ne è venuto a conoscenza.

Art. 3.

I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori e i Comuni che gestiscono farmacie rurali aventi diritto alla indennità di residenza prevista dalla presente legge devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, apposita istanza corredata da:

Un certificato del Sindaco attestante che la farmacia è regolarmente aperta al pubblico e in asse con la normativa recante la disciplina degli orari di apertura al pubblico delle farmacie (L.R. 15/1989 e successive modifiche);

Un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente nel Comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

Gli aventi diritto al contributo aggiuntivo di cui all'art. 2 della presente legge, fermo restando la presentazione dell'istanza e dei certificati nei termini e nei modi di cui al precedente comma, devono inoltrare, entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il ricavo di esercizio della farmacia così come rappresentato nelle prescritte dichiarazioni fiscali, nonché copia della relativa ricevuta di presentazione o di raccomandata.

Art. 4.

Alla scopo di incentivare l'apertura di farmacie previste dalla pianta organica in località con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 1994, in sede di revisione regionale risultano essere n. 18, l'Unità Sanitaria locale provvede ad erogare, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, un contributo una tantum, pari a L. 10.000.000, a coloro che ne acquisiscono titolo.

L'assegnazione del contributo anzidetto pone, per il beneficiario, l'obbligo all'esercizio della farmacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dall'inizio della gestione; in caso di cessazione di attività prima del suddetto termine, la somma assegnata dovrà essere restituita con l'integrazione degli interessi legali, nelle more, maturati.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte nel seguente modo:

L'indennità di residenza di cui all'art. 1, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 quantificata, per l'anno 1996, in L. 365.000.000 e il contributo aggiuntivo annuale di cui all'art. 2, quantificato in L. 504.000.000 sulla base dei ricavi di esercizio relativi all'anno 1995 nonché il contributo una tantum di cui all'art. 4, quantificato in L. 180.000.000, graveranno alla quota di parte corrente del F.S.N. assegnata a ciascuna azienda U.S.L.

I contributi previsti agli articoli 2 e 4 saranno assegnati a partire dall'esercizio finanziario anno 1996.

Art. 6.

Sono abrogate le norme di legge regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 25 marzo 1996

VENEZIALE

96R0304

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 marzo 1996, n. 7.

Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dall'amministrazione regionale e dei discolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 30 marzo 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di posti a tempo parziale presso gli enti locali e relativa disciplina

1. In deroga alla vigente normativa statale, gli enti locali siciliani possono istituire, per l'espletamento delle funzioni loro trasferite, posti a «tempo parziale».

2. Nel caso di cui al comma 1, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 è incrementato fino alla misura massima del 40 per cento.

3. Nell'applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dovrà tenersi conto delle modifiche apportate alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, ai sensi del comma 2.

4. Con successivo decreto dell'Assessore per gli enti locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalità applicative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 2.

Norma applicativa dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22

1. Il rapporto di servizio di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 si considera utilmente prestato ancorché reso in forza di atti deliberativi successivamente decaduti o annullati.

Art. 3.

Inquadramento di personale negli enti locale

1. Le province ed i comuni inquadrano, nelle rispettive piante organiche, rideterminate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, il personale in servizio in esecuzione dell'articolo 57 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, entro il limite del 20 per cento di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, nei posti vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale, in deroga alle procedure concorsuali di cui agli articoli 2 e seguenti della stessa legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, previa valutazione dei titoli posseduti secondo le norme previste nella stessa legge mediante concorso riservato.

2. Il personale non inquadrato ai sensi del comma precedente resta nella posizione acquisita in applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e sarà assorbito in pianta organica man mano che si renderanno liberi i corrispondenti posti, sempre in deroga ai criteri di selezione di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono a carico della Regione, salva l'applicazione dell'istituto del riassorbimento finanziario man mano che si verificheranno vacanze in posti, già finanziati a carico del bilancio dell'ente locale, non ricopribili ai sensi del precedente comma e subordinatamente al riassorbimento già previsto nelle leggi regionali 15 maggio 1991, n. 21, 1° settembre 1993, n. 25, e 10 gennaio 1995, n. 7.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 135.000 milioni per il triennio 1996/1998.

5. Agli oneri di lire 45.000 milioni, ricadenti nello esercizio finanziario 1996, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

Art. 4.

Determinazione delle piante organiche

1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione delle piante organiche prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, di pari qualifica e profilo professionale di quelli già esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, debbono intendersi quali posti preesistenti.

2. Il conferimento di tali posti agli idonei resta consentito sempre che le graduatorie dei relativi concorsi non risultino approvate da oltre 36 mesi, anche in deroga all'articolo 219 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.

Art. 5.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. In applicazione del comma 12 dell'articolo 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, negli enti locali della Sicilia che hanno deliberato il dissesto in applicazione della relativa normativa nazionale, il personale già in servizio, assunto o nominato per effetto di leggi regionali ed il cui onere risulta a carico del bilancio regionale, è posto in aggiunta alla pianta organica rideterminata secondo i parametri stabiliti dall'articolo 119 dello stesso decreto legislativo.

2. I comuni in dissesto finanziario e tutti quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, previa adozione di delibera consiliare motivata, possono utilizzare i fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, anche per altre finalità istituzionali ritenute prioritarie.

3. Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), disciplinerà le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma, relativamente ai fondi della parte corrente.

Art. 6.

Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8

1. Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 si applica ai dirigenti amministrativi assunti ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'inquadramento nei ruoli tecnici potrà avvenire anche in sovrannumero.

Art. 7.

Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15, si applica al personale dei discolti patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali, con la qualifica di insegnante di doposcuola.

Art. 8.

Interventi per il personale degli Enti parco

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è sostituito dal seguente:

«2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 31 marzo 1995 o che, alla stessa data, abbia prestato almeno 24 mesi di servizio ininterrotto, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza».

Art. 9.

Competenza dei consigli comunali e provinciali per l'elezione dei revisori dei conti

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

«4. Resta attribuita ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i colleghi dei revisori dei conti».

Art. 10.

Disposizioni per i presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla presente legge per gli assessori delle province e dei comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».

Art. 11.

Utilizzazione del Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, i comuni possono utilizzare i fondi assegnati dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata per l'anno 1996 la somma di lire 5.000 milioni che si iscrive al capitolo 19039 cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo. In deroga alla normativa vigente è consentito, limitatamente ai primi due mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, l'impegno delle somme rimaste inutilizzate ed appostate in sede di assestamento del bilancio 1995 sul predetto capitolo 19039.

Art. 12.

Unificazione delle modalità di assegnazione al Fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti di bilancio di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 marzo 1986, n. 14, 28 marzo 1986, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, confluiscono vanno ad aggiungersi alla quota del «Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali» di cui all'articolo 44, primo comma, lettera a), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

2. L'ammontare complessivo degli stanziamenti di cui al comma 1 verrà ripartito, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio della Regione, ai comuni della Sicilia sulla base della popolazione residente, secondo gli ultimi dati ufficiali ISTAT disponibili.

3. Le somme assegnate sono versate ai comuni in unica soluzione e confluiscono nei conti di cui al secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

4. Le eventuali economie accertate dai comuni alla chiusura di ciascun anno finanziario sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

Art. 13.

Proroga del termine per la costituzione delle province regionali

1. I termini di cui all'articolo 4 della legge regionale il dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per gli enti locali
GURRIERI

96R0315

LEGGE 25 marzo 1996, n. 8.

Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 30 marzo 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 recante: «Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per gli enti locali
GURRIERI

96R0316

LEGGE 25 marzo 1996, n. 9.

Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 30 marzo 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione

1. Il presente titolo disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi, comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

2. Nelle vendite di cui al comma 1 il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 2.

Vendite di liquidazione

1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerchi di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche;
- c) cessione a titolo definitivo e/o in affitto dell'azienda;
- d) chiusura di una succursale e/o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale;
- e) trasferimento dell'azienda in altri locali;
- f) ristrutturazione dell'azienda. Per ristrutturazione si intende la trasformazione, il ridimensionamento dell'azienda o il rinnovo dell'arredamento interno e/o delle strutture di vendita, purché alla vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura della azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 1, il sindaco, dopo la conclusione della vendita di liquidazione, entro il termine perentorio di quindici giorni revoca l'autorizzazione.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 1, il sindaco, entro il termine perentorio di quindici giorni, revoca l'autorizzazione limitatamente alle tabelle per le quali sono state effettuate le vendite di liquidazione.

Art. 3.

Tempi

1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno.

2. Le vendite di liquidazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di dicembre, gennaio, giugno e luglio.

3. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a tredici settimane.

4. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 non possono avere una durata superiore a sei settimane.

Art. 4.

Procedure

1. Chi intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite.

2. Nella comunicazione è indicata:

- a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio della vendita di liquidazione e la sua durata;
- c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita.

3. La comunicazione è corredata dei seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

b) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentato al comune;

c) per la cessione a titolo definitivo e/o affitto dell'azienda: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa; per la cessione a titolo definitivo o in affitto della succursale: copia del relativo atto pubblico o scrittura privata registrata;

e) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

f) per la ristrutturazione dell'azienda: copia della eventuale concessione o licenza edilizia e dichiarazione dettagliata dei lavori da effettuarsi, cui dovrà fare seguito — entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione — l'inoltro di copia delle fatture relative.

4. Nei casi previsti alle lettere a), b), d) del comma 3, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge il giugno 1971, n. 426 mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

Art. 5.

Pubblicità

1. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dal precedente articolo e la durata delle vendite.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

3. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato con lo stesso rilievo tipografico il prezzo più alto e quello più basso. Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

Art. 6.

Divieti

1. A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

2. È vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 7.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l'ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci comprese nell'autorizzazione d'esercizio con un massimo di cinque prodotti per ciascuna tabella merceologica.

2. La ditta dà comunicazione delle vendite di cui al comma 1 con lettera raccomandata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio delle vendite.

3. Le vendite non possono avere una durata superiore ai quindici giorni compresi i giorni festivi e si possono effettuare soltanto dall'ultimo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal secondo sabato del mese di luglio al 15 novembre.

4. Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare. Tale limite non si applica alle vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa che si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno e per le quali non sussiste l'obbligo di darne preventiva comunicazione al comune.

5. Per le vendite promozionali di cui al comma 4 lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico.

6. Nelle comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite promozionali sono indicati gli estremi della comunicazione al comune.

Art. 8.

Vendite di fine stagione o saldi

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno:

a) dall'ultimo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali);

b) dal secondo sabato del mese di luglio al 10 settembre (saldi estivi).

2. Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.

Art. 9.

Norme comuni

1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dalla presente legge sono separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, quest'ultime non potranno essere messe in vendita.

2. Per merci offerte in vendita a «prezzo di costo» o «sottocosto», si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo della imposta sul valore aggiunto.

3. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori fino all'esaurimento delle scorte senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite.

4. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite.

5. Le comunicazioni di cui al presente titolo non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza di cui all'articolo 36 della legge li giugno 1971, n. 426.

Art. 10.

Controlli

1. I membri del corpo di vigilanza del comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli e possono avvalersi per tale incarico di periti e di esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

2. I periti e gli esperti sono muniti di un documento di riconoscimento e della lettera di incarico rilasciata dal comune.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque violi le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa, erogata dal sindaco, consistente nel pagamento di una somma da lire 2.500.000 a lire 7.500.000; nel caso di recidiva l'importo delle sanzioni è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla seconda recidiva si applica la sanzione massima.

Art. 12.

Abrogazione di norma

1. L'articolo 28 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 è abrogato.

Art. 13.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1996.

GRAZIANO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca*

ABBATE

96R0317

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 26 aprile 1996)*

(Omissis).

96R0344

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 26 aprile 1996)*

(Omissis).

96R0345

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 18.

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18-bis del 27 marzo 1996)*

IL CONSIGLIO DI REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 1.

Natura e finalità del Bollettino ufficiale

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma del presente articolo la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione, in conformità al dettato dell'art. 72 dello Statuto e alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché in attuazione degli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9.

3. La Regione Toscana, per attuare in maniera compiuta gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, promuove lo sviluppo ed il potenziamento dell'uso di strumenti informatici e telematici per la elaborazione e diffusione del Bollettino.

Art. 2.

Atti soggetti a pubblicazione

1. Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana sono pubblicati:

- a) lo statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
- d) il piano regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e successive modificazioni;

e) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

f) le sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a legge statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di legge regionali;

g) i provvedimenti degli organi politici e di direzione amministrativa della regione aventi carattere organizzativo generale, ovvero che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;

h) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara;

i) gli atti della Regione, degli enti locali, e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione.

2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi.

3. Sono inoltre pubblicati gli altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati alla conoscenza della generalità dei cittadini. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da leggi o regolamenti.

5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti amministrativi concernenti ordini di servizio o note ad esclusivo uso interno.

Art. 3.

Modalità di pubblicazione

1. Sono pubblicati in forma integrale gli atti di cui all'art. 2 comma 1 e 4 della presente legge, salvo che ne sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto o, in mancanza, che ciò sia disposto dal Presidente della Giunta regionale.

2. Sono pubblicati per estratto gli atti di cui all'art. 2 comma 2.

3. al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'art. 44 della legge regionale 27 gennaio 1995 n. 9 è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi, salvo che la loro pubblicazione possa avvenire per estratto.

4. Gli estratti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono redatti a cura dell'organo che ha emanato l'atto.

5. Gli atti amministrativi che comportano impegno di spesa e che tuttavia non rientrano tra quelli soggetti a pubblicazione a norma dell'art. 2 sono pubblicati in elenchi, distinti a seconda dell'organo emanante, ove sono indicati gli estremi, l'oggetto e l'impegno di spesa di ciascun atto.

Art. 4.

Richiesta di pubblicazione

La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata a seguito di richiesta di rivolta alla direzione del Bollettino ufficiale da parte degli enti e delle Amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione o con indicazione della motivazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della presente legge. La pubblicazione avviene secondo le modalità specificate nella richiesta e nel testo fornito dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

Art. 5.

Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati a norma degli artt. 28 e 29 dello statuto entro 10 giorni dalla data della rispettiva promulgazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della loro esecutività.

Art. 6.

Ripartizione del Bollettino ufficiale

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana si divide in tre parti, stampate separatamente.

2. Nella prima parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), i provvedimenti di cui alla lettera g) che determinano l'interpretazione di leggi o regolamenti o dettono disposizione per la loro applicazione.

3. nella seconda parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i), i provvedimenti di cui alla lettera g) che abbiano carattere organizzativo generale, i provvedimenti di cui al comma 2 e gli atti di cui al comma 3 del medesimo art. 2.

4. Nella terza parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) m e gli atti di cui al comma 4.

5. In relazione alla qualità di atti di cui è disposta o richiesta la pubblicazione, ciascuna parte del Bollettino ufficiale può essere stampata in più fascicoli.

6. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi, si provvede alla stampa di apposti supplementi straordinari.

Art. 7.

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione di copia conforme all'originale.

2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'art. 9 della presente legge ha solo carattere informativo.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 11 maggio 1975 n. 41 circa la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi della Regione per i quali è prescritta la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale o nei Fogli annunci legali della provincia.

Art. 8.

Correzione degli errori

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa per la stampa, si provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indichi la parte erronea e la sua esatta formulazione o, se del caso, la pubblicazione dell'intero testo.

2. La correzione degli errori è disposta dal presidente della Giunta regionale quando si tratti di testi legislativi e regolamentari, è invece disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio del Bollettino ufficiale negli altri casi.

Art. 9.

Testi coordinati, note e testi aggiornati

1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa si provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche che sono stampate in modo caratteristico.

2. Quando un testo normativo contenga numerosi e complessi rinvii ad altre disposizioni normative si provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale, in calce al provvedimento di cui trattasi, il testo delle norme cui questo rinvia.

3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.

4. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di un testo aggiornato dell'atto, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

5. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo, è curata dagli uffici del Consiglio regionale.

Art. 10.

Indici

1. Il Bollettino ufficiale è corredato di un indice numerico-cronologico ed alfabetico-sistematico articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la pubblicazione.

2. Il sommario dei supplementi straordinari è inserito nell'indice del corrispondente fascicolo ordinario.

Art. 11.

Periodicità della pubblicazione

1. Il Bollettino è pubblicato in ciascuna delle sue parti con cadenza di norma settimanale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Il supplemento straordinario è pubblicato ogni qualvolta si renda necessario per la diffusione di atti di particolare rilievo.

3. La pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3 comma 5 è effettuata con cadenza mensile.

4. L'indice di cui all'art. 10 comma 1 è pubblicato con cadenza semestrale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Art. 12.

Direzione, redazione e amministrazione

1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale è curata dal presidente della Regione. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la struttura regionale cui competono l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. I termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione ed ogni altra disposizione inerente la redazione del periodico sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 13.

Stampa e distribuzione

1. La stampa e la distribuzione del Bollettino ufficiale possono essere affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta regionale.

2. Le imprese interessate a partecipare alla gara devono essere in grado di garantire un costante rapido ed efficiente collegamento con l'ufficio del Bollettino ufficiale. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire nel capitolato d'oneri le condizioni necessarie per il raggiungimento di detto fine.

Art. 14.

Elaborazione elettronica del bollettino

1. Il Bollettino ufficiale viene elaborato e diffuso anche in forma telematica. La Giunta regionale regola le forme di diffusione telematica del Bollettino adottando le soluzioni tecniche che garantiscano sulla autenticità dell'informazione.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informatico-telematico degli atti destinati alle pubblicazioni da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

3. La Regione Toscana promuove azioni e aderisce ad iniziative a livello nazionale volte all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del Bollettino ufficiale.

Art. 15.

Distribuzione gratuita, vendita e abbonamenti

1. La giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, assunto d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua i soggetti ai quali il Bollettino è inviato gratuitamente, in numero di copie riservato a ciascun destinatario e le condizioni cui sia eventualmente soggetta la distribuzione gratuita.

2. Con provvedimento da adottarsi ogni due anni, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, la Giunta regionale stabilisce i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni di prezzi di abbonamento. L'abbonamento potrà sottoscrivere anche per singole parti della pubblicazione.

Art. 16.

Spese di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione Toscana.

2. Per le pubblicazioni effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, a norma dell'art. 4 della presente legge, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 17.

Disposizione finanziaria

1. È apportata al Bilancio di previsione 1996 la seguente variazione per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte entrata;

(*Omissis*).

2. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dal 1996 si fa fronte per tale anno con la stanziamento del cap. 900 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Art. 18.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1981 n. 12.

2. È Abrogato altresì l'art. 41, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo 45 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 marzo 1996

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 febbraio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del governo il 9 marzo 1996.

96R0325

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 10.

Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Diaria a titolo di rimborso spese

1. La diaria a titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1995 n. 19, a decorrere dall'inizio della sesta legislatura è commisurata al sessantacinque per cento della indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 2.

Variazioni

1. Le variazioni dell'indennità di diaria e delle ritenute per assenza di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 percepita dai membri della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale e con la medesima decorrenza della somma di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

2. L'ammontare delle variazioni è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3.

Ritenute per mancata presenza

1. In caso di assenza da tutte le sedute del Consiglio o di altri organismi consiliari nella stessa giornata, sarà detratta una somma commisurata alle seguenti percentuali della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261:

a) sessantacinque per cento per i consiglieri residenti nel comune di Roma;

b) settanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Roma;

c) novanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Frosinone;

d) ottantacinque per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Latina;

e) ottanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Rieti;

f) ottanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Viterbo;

g) sessanta per cento per i consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio.

Art. 4.

Percentuale d'indennità

1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 così come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 7 è così sostituita:

«c) settantacinque per cento ai segretari del Consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai capigruppo consiliari».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19; gli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1991, n. 10; l'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 11101 del bilancio 1996, per la parte originariamente destinata alle spese previste dalle leggi regionali abrogate con il precedente articolo 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 marzo 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 marzo 1996.

96R0430

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1995 n. 32 recante norme a favore dei lavoratori lucani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 16 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così modificato ed integrato:

1) la previsione di cui alla lett. b) «quattro membri eletti dal Consiglio regionale»; è sostituita da: «due membri eletti dal Consiglio regionale»;

2) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

«i) un rappresentante dei Comuni designati dall'ANCI (Sezione Regionale della Basilicata);

l) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Matera eletti dai rispettivi Consigli;

m) un rappresentante designato dall'UNCCEM (Sezione Regionale di Basilicata).».

3) Dopo il primo comma, dell'art. 4 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«L'Assessore regionale alle Attività Produttive è membro di diritto della Commissione».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituito:

«Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta».

Art. 3.

L'art. 6 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è integrato dal seguente secondo comma:

Ogni due anni la Commissione, d'intesa con la Giunta Regionale, convoca la Conferenza regionale dai Lucani nel Mondo anche per una verifica pubblica sulla evoluzione del fenomeno e sulla necessità d'intervento.

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 7 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituito:

«Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di L.100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.».

Art. 5.

L'art. 8 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituito:

«La Commissione regionale lucani all'estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto di quattro membri, con voto limitato a due.

Possono essere eletti membri dell'esecutivo solo i componenti della Commissione residenti in Basilicata.

Il Presidente della Commissione assume la presidenza dell'esecutivo.

Ai membri dell'esecutivo spettano gli stessi gettoni, rimborsi o trattamento di missione previsti per i membri della Commissione.

L'Assessore regionale alle Attività Produttive deve essere invitato alle riunioni dell'esecutivo.

Le funzioni di Segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario della Commissione.

La Giunta Regionale assegna alla Commissione lucani all'estero una sede di lavoro per il suo funzionamento.».

Art. 6.

L'art. 11 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così riformulato:

«Il Presidente della Commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio Regionale.

Egli presiede anche la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata di cui all'art. 22 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni.

Egli convoca, d'intesa con la Giunta Regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti.

Egli convoca, altresì, le riunioni della Commissione e del suo Esecutivo.

Al Presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia è riconosciuto il trattamento riservato ai Consiglieri regionali in carica.

Al Presidente ed ai membri della Commissione, per le missioni sul territorio regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge la missione.

Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità pari al 15% dell'indennità lorda mensile del Consigliere regionale. Tale indennità è comprensiva anche della funzione di Presidente della Commissione dei lavoratori extracomunitari in Basilicata».

Art. 7.

1. L'art. 14 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituito:

«La Giunta Regionale approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma delle attività che si intendono sostenere ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle Federazioni o, in mancanza, alle singole Associazioni su proposta della Commissione dei lucani all'estero.

Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente alle Federazioni o, in mancanza, alle singole Associazioni copia della deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente comma con l'esplicitazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande tese ad ottenere le sovvenzioni.

Le Federazioni o, in mancanza, le singole Associazioni presentano al Dipartimento AA.PP. della Regione, entro il 30 maggio di ciascun anno, domande per ottenere le sovvenzioni.

Il Dirigente del competente Ufficio, entro il 30 giugno di ogni anno, assegna le sovvenzioni sulla base dei criteri fissati.

La Commissione regionale, adottando il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni, può inserire nel programma annuale anche sovvenzioni alle Associazioni di lucani sul territorio nazionale purchè siano iscritte all'Albo regionale previsto dal precedente art. 12».

Art. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 sono aggiunti i seguenti commi:

È concesso un sussidio straordinario per il trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di permanenza, semprechè il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti pubblici o privati.

L'ammontare del sussidio è determinato nella misura di L. 1.500.000 per rientri da paesi Europei e di L.3.000.000 per rientri da paesi extraeuropei.

L'erogazione dei contributi previsti dai commi precedenti è delegata al Comune presso cui viene tumulata la salma. Spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti.

Al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno al Presidente della Giunta Regionale il rendiconto dei contributi erogati per ricevere il relativo rimborso.

Art. 9.

Dopo l'art. 15 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è aggiunto il seguente art. 15-bis:

«Art. 15-bis

Le Associazioni dei Lucani all'estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14 giugno 1986, n. 11.».

Art. 10.

1. Per il funzionamento delle attività previste nella presente legge e nella legge regionale 27 marzo 1995, n. 32 si farà fronte con la disponibilità contenuta nel capitolo 6405 denominato «Fondo per le provvidenze a favore dei lucani all'estero e per il funzionamento della relativa Commissione Regionale», sul quale affluisce anche la disponibilità esistente sul Cap. 6440 dello stesso bilancio.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 aprile 1996

DINARDO

96R0287

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 20.

Soppressione dell'ente regionale per la gestione delle acque Lucane - Ergal - abrogazione L.R. 23 dicembre 1986, n. 29.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 16 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione Ergal

L'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane istituito con la legge regionale 23 dicembre 1986 n. 29 è soppresso e le sue funzioni vengono assunte dalla Regione Basilicata.

Art. 2.

Successione nei rapporti attivi e passivi dell'Ergal

La Regione Basilicata subentra in tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Ente regionale per la gestione delle acque Lucane.

Alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di quindici giorni dalla data stessa è nominato un Commissario Liquidatore che provvede nei successivi trenta giorni a consegnare alla Regione gli immobili, le macchine le attrezzature e ogni altro bene strumentale nonché gli atti, i progetti, gli studi.

Il Commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta.

Al Commissario spetta un compenso forfettario di lire un milione.

Alla definizione dei provvedimenti amministrativi non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono gli Uffici regionali individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Personale

Il personale di ruolo in servizio presso l'Ergal alla data di entrata in vigore della presente legge indicato nella allegata tabella è immesso nei ruoli del personale della Regione Basilicata, in aumento rispetto alla pianta organica provvisoria di cui alla Tab. B allegata alla L.R. n. 12/1996.

Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del personale della regione con lo stesso livello e la stessa qualifica funzionale rivestita presso l'Ergal e conserva la anzianità giuridica ed economica acquisita.

Art. 4.

Norma inanziaria

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio 1996 del soppresso Ente regionale per la gestione delle acque Lucane.

Art. 5.

Abrogazione legge

La legge regionale 23 dicembre 1986, n. 29 è abrogata.

Art. 6.

Norma finale

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 aprile 1996

DINARDO

TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO E.R.G.A.L.

| Livello | Profilo professionale | Numero |
|---------|---------------------------|--------|
| III | Operatore..... | 1 |
| IV | Esecutore..... | 7 |
| V | Collaboratore..... | 3 |
| VI | Istruttore..... | 9 |
| VII | Istruttore direttivo..... | 7 |
| VIII | Funzionario..... | 7 |
| X | Dirigente..... | 1 |
| | | 35 |

96R0288

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 6.

Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione per l'anno 1994.

(Pubblicata nel suppl. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 18 del 7 marzo 1996)

(Omissis).

96R0353

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 7.

Assestamento del bilancio per l'anno 1995.

(Pubblicata nel suppl. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 18 del 7 marzo 1996)

(Omissis).

96R0354

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1996, n. 8.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998.

(Pubblicata nel suppl. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 19 del 14 marzo 1996)

(Omissis).

96R0355

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6.

Provvidenze per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti a fune.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 198 marzo 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Premesso che il complesso degli impianti a fune attivati sul territorio della provincia opera in regime di concessione sulla base dei principi fissati dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione della competenza primaria assegnata dall'articolo 8 dello statuto di autonomia, e che le imprese concessionarie svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, diversificati per gli specifici interventi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di esecuzione:

a) per la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o tappeti mobili o sciovie;

b) per il miglioramento qualitativo, l'aggiornamento tecnologico, anche parziale, o per l'aumento di potenzialità oraria di linee esistenti;

c) per tutti gli investimenti per sostituzioni rese necessarie sia dall'esito delle verifiche, ivi compresi i relativi costi, previste dalla normativa tecnica vigente, sia dalle valutazioni del tecnico responsabile dell'impianto;

d) per il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi destinati alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio.

2. La misura massima del contributo, determinato come percentuale della spesa ammissibile, è stabilita come segue:

a) Nel novanta per cento per funivie bifune a va e vieni che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di rinnovamento e di ristrutturazione delle opere edili, con i relativi impianti tecnologici, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza funzionale;

b) nel quarantacinque per cento per funicolari terrestri su rotaia, finivie bifune o monofune a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli nonché per tappeti mobili;

c) nel quarantacinque per cento per apparecchiature destinate all'emissione ed alla lettura dei titoli di viaggio ed alla conseguente suddivisione delle spettanze economiche tra le varie imprese funiviarie;

d) nel cinquanta per cento per le sciovie singole, di norma isolate e non collegate con altri impianti di risalita, che rivestono rilevanza per fini socioeducativi e ritenute di particolare utilità per la popolazione locale perché in grado di integrare sensibilmente nel periodo invernale le infrastrutture sportivo-rireative ivi esistenti;

e) nel trenta per cento per le sciovie non contemplate nella lettera d).

3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alle lettere d) ed e) su un unico esercizio.

4. Per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), la Giunta provinciale può aumentare l'aliquota di contributo fino ad ulteriori trenta punti percentuali qualora l'iniziativa rivesta rilevante interesse pubblico ovvero quando costituisca un organico sistema di collegamento tra zone sciistiche o tra queste ed i centri abitati, nonché laddove l'iniziativa richieda particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale.

5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato delle linee si svolga, almeno prevalentemente, nel territorio provinciale; essi non sono cumulabili con altre provvidenze, convenzioni o agevolazioni pubbliche di qualunque genere.

6. All'atto di erogazione della prima oppure unica rata di contributo, i beneficiari, esclusi gli enti pubblici ed i destinatari delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto di apparecchiature di emissioni e lettura dei titoli di viaggio, devono dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per in importo pari all'ottanta per cento del contributo concesso.

Art. 2.

1. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in conformità della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, concernente «Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia», seguono la disciplina prevista da quest'ultima ed i relativi contributi sono erogati e liquidati secondo le disposizioni della medesima.

Art. 3.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) La legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, modificata dall'articolo 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, dall'articolo 7 della legge provinciale 11 maggio 1980, n. 14, dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 17 novembre 1982, vn. 37, dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 14 novembre 1984, n. 15, dall'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6, dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35, dall'articolo 8 della legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2, ed infine dall'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7;

b) l'articolo 3 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37;

c) l'articolo 12 della legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9;

d) l'articolo 2 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35;

e) il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1996 i fondi stanziati e non impegnati sui capitoli di spesa riguardanti l'attuazione dell'abrogata legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46 e successive modifiche. Sono altresì utilizzati gli stanziamenti del bilancio 1995, non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario e mantenuti a residui ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2.

2. La spesa relativa agli anni successivi sarà autorizzata dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 marzo 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ
96R0335

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1996, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel suppl. straord. Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 27 marzo 1996.)

(Omissis).

96R0352

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 aprile 1996, n. 1.

Modifica al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3. «Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso il lago di Garda) previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 30 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Introduzione dell'articolo 30-bis nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3

1. Dopo l'articolo 30 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-bis — Disposizioni particolari in materia di utilizzo di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi

1. Nelle acque di cui agli articoli 27 e 29, la Giunta regionale, sentite le Province competenti per territorio, autorizza, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 3, l'uso, in via sperimentale per un periodo massimo di due anni di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi, secondo le modalità ed alle condizioni previste ai commi successivi, da parte di Consorzi di cooperative di pescatori di professione.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Consorzi operanti nelle rispettive aree devono associare un numero di cooperative che rappresentino almeno il settantacinque per cento dei pescatori di professione che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi e prevedere nel proprio Statuto idonee forme di disciplina ed autocontrollo per il rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

3. Al fine di garantire l'equilibrio biologico ambientale ed un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno due volte l'anno, apposita conferenza dei servizi tra i soggetti competenti in materia di pesca, navigazione, demanio marittimo, di salvaguardia lagunare e di tutela sanitaria, al fine di determinare congiuntamente:

- a) i quantitativi massimi di prelievo in relazione a specifici piani di produzione;
- b) le tecniche e gli strumenti meccanici innovativi, determinandone il numero;
- c) i periodi di tempo per l'esercizio dell'attività;
- d) le modalità per la presentazione delle domande da parte dei Consorzi;
- e) le aree di cui al comma 2;
- f) i punti autorizzati di sbarco e di conferimento del pescato anche ai fini del controllo sanitario;
- g) le aree di rispetto biologico;

- h) l'ampiezza e la localizzazione delle aree lagunari che possono essere concesse dalle autorità competenti, ai consorzi;
- i) ogni altra problematica in materia di molluschicoltura nelle acque di cui agli articoli 27 e 29».

Art. 2.

*Modificazioni dell'articolo 31
del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è così sostituito:

«1. La pesca del novellame è consentita solo al pescatore di professione. Il Presidente della Provincia sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, definisce di anno in anno i periodi in cui l'attività può essere esercitata».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 aprile 1996

GALAN

96R0394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9 6 *

L. 1.400